

MODELLO DI SOLA CONSULTAZIONE NON COMPILARE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA

PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON

INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

IN..... PER LAUREATI MEDICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

PAVIA.

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, in persona

del Prof.

nato a il, Direttore della Scuola di Specializzazione

in

domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova, 65, a quanto infra autorizzato in

esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del

19/09/2017

E

l'ENTE OSPITANTE, con sede in

in persona del Direttore Generale Dott., domiciliato per la carica

in, via n.;

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di

stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature

e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche

integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione

accademica e professionale;

- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione

	fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini	
	istituzionali delle Università;	
	- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione	
	finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere	
	effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto	
	accreditato a tal fine dalle autorità competenti;	
	- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici	
	specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.L.	
	n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento	
	delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati	
	dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43	
	del medesimo decreto legislativo;	
	- il D.L. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di	
	Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le	
	single strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;	
	- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa	
	professionalizzante ed ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie	
	italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico	
	in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate	
	convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti	
	norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e	
	contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;	
	E' PREMESSO INOLTRE CHE:	
	SELEZIONARE UNA DELLE DUE IPOTESI	
	- l'Azienda/Ente non costituisce struttura della rete formativa di una Scuola di	

	Specializzazione di altro Ateneo,	
	OPPURE	
	- l'Azienda/Ente costituisce struttura della rete formativa della Scuola di	
	Specializzazione in	
	dell'Università degli Studi di	
	e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e	
	procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione	
	specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;	
	- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in in data ha valutato	
	l'istanza presentata dal Dottor _____ ed ha autorizzato lo svolgimento del	
	periodo di stage formativo presso tale Azienda/Ente sulla base degli obiettivi	
	formativi come meglio precisati al successivo art. 5.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 – Medico in formazione specialistica	
	L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo	
	svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in	
	il Dott.	
	nato a	
	il	
	residente a	
	codice fiscale	
	Art. 3 – Durata dello stage	

Il periodo di stage si svolge dal _____ al _____ o a partire
dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto se posteriore.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in
regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata
del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'Azienda/Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature
della Struttura Complessa di _____ con orario di accesso

Art. 5 – Obiettivi e modalità dello stage

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal
Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione
specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

..... **DECLINARE GLI OBIETTIVI FORMATIVI**

Art. 6 – Natura giuridica dello stage

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.
La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante
previsto dal Consiglio della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte
integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di stage si svolge sotto la guida del dottor _____,
Dirigente medico della unità di _____
indicato come tutor dall'Azienda/Ente soggetto ospitante.

Il Professor _____ (**deve essere diverso dal tutor presente in
azienda/ente**) è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di

responsabile didattico-organizzativo.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Azienda/Ente è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Azienda/Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente e/o al termine del periodo di stage.

Art. 11 – Copertura rischi professionali

OPERARE UNA SCELTA TRA LE DUE OPZIONI

L'Azienda/Ente provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica

nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

OPPURE

La copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale è a carico del medico in formazione specialistica.

ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare l'Ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente ospitante.

L'Ente convenzionato che provvede ad espletare gli obblighi predetti, si impegna a comunicare all'Università i nominativi dei medici in formazione sottoposti a sorveglianza ed a trasmettere le attestazioni di avvenuta formazione.

La formazione generale è in ogni caso a carico dell'Ente di provenienza. I medici

	in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti	
	nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.	
	<i>(inserire se l'attività comporta esposizione alle radiazioni ionizzanti)</i>	
	Poiché l'attività formativa comporta esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai fini	
	del coordinamento e per l'ottimizzazione della radioprotezione in osservanza agli	
	artt.109, 112, 113 e 115 del D.Lgs 101/2020 e smi. si definiscono nel seguito le	
	specifiche competenze a carico dell'Università e dell'Azienda/Ente	
	convenzionato.	
	L'Università di Pavia, in quanto Datore di lavoro, provvede a tutelare il suddetto	
	personale ottemperando alle disposizioni previste a proprio carico dal D.Lgs 101.	
	In particolare, l'Università, in osservanza agli artt.109, 110, 111 e 112 del	
	medesimo decreto, sottopone il medico in formazione a:	
	• sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato nominato	
	dall'Università;	
	• valutazione del rischio radiogeno, classificazione nonché valutazione della	
	dose individuale avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione.	
	I vincoli di dose efficace annuale (ex artt. 112 e 113 del d.Lgs 101) dei medici in	
	formazione sono pari a 2/3 dei rispettivi limiti di dose e valori di riferimento di	
	seguito elencati, fatto salvo specifici accordi tra gli Esperti di radioprotezione:	
	- lavoratori classificati esposti di categoria A: dose efficace: 13 mSv;	
	- lavoratori classificati esposti di categoria B: dose efficace: 4 mSv;	
	- lavoratori considerati non esposti: dose efficace: 0,7 mSv.	
	Per periodi inferiori all'anno, si intendono vincoli di dose direttamente	
	proporzionali alla durata dell'attività presso l'Azienda/Ente.	
	L'Università provvede inoltre alla formazione generale dei medici in formazione	

	sui rischi derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti e sulle misure	
	generali di cautela in relazione alle mansioni previste.	
	L'Università, all'atto della comunicazione della frequenza del medico in	
	formazione presso la struttura di cui all'art. 3 della presente convenzione,	
	trasmette all'Azienda/Ente le informazioni relative a: classificazione di	
	radioprotezione, formazione e informazione, idoneità medica (se classificato	
	esposto), nominativo e indirizzo e-mail dell'Esperto di radioprotezione e del	
	Medico Autorizzato e ogni altra informazione che fosse richiesta	
	dall'Azienda/Ente.	
	Laddove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A)	
	l'Università provvede ad istituire e consegnare all'interessato il libretto personale	
	di radioprotezione.	
	I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme di radioprotezione	
	dell'Università e di quelle vigenti presso l'Azienda/Ente.	
	L'Azienda/Ente a sua volta sulla base di quanto disposto dal comma 2	
	dell'art.113 del citato D.Lgs 101, relativamente agli aspetti operativi per la	
	radioprotezione dei medici in formazione, provvede a:	
	• fornire dispositivi di protezione individuale che fossero necessari;	
	• svolgere la sorveglianza fisica individuale (per esposizione esterna e/o	
	interna) conforme alla tipologia di esposizione presso gli impianti e in base	
	alle disposizioni del proprio Esperto di radioprotezione;	
	• concordare con i vincoli di dose indicati dall'Università e in caso contrario	
	proporre alla stessa i nuovi vincoli adeguati al tipo di attività;	
	• comunicare periodicamente all'Esperto di radioprotezione dell'Università le	
	dosi ricevute presso la Struttura;	

- ove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A)

provvede a registrare sul libretto personale di radioprotezione le valutazioni di

dose;

L'Azienda/Ente provvede inoltre, ove fosse dallo stesso richiesto, alla formazione

specificata sulle procedure e le norme di comportamento da adottare in condizioni

normali e di emergenza in vigore presso i propri impianti, nonché ad informare

l'Università di ogni situazione incidentale che coinvolga i medici in formazione al

fine della adozione di eventuali misure di tutela che fossero necessarie.

Qualora dovessero sussistere particolari condizioni di rischio tali da richiedere

ulteriori valutazioni, l'Azienda/Ente è tenuto a darne comunicazione alla scrivente

Università al fine di ottemperare per quanto di propria competenza in qualità di

Datore di lavoro ai seguenti indirizzi:

- Segreteria del Delegato del Rettore: radioprotezione.ddlareamedica@unipv.it;

- Presidio di radioprotezione dell'Università:

radioprotezione.areamedica@unipv.it

Gli esperti di radioprotezione dell'Azienda/Ente e dell'Università potranno adottare

specifici accordi, anche mediante semplice scambio di corrispondenza ai fini

dell'ottimizzazione della radioprotezione.

OPPURE

(se l'attività non comporta esposizione alle radiazioni ionizzanti)

Per quanto riguarda gli aspetti di protezione e sicurezza derivanti dall'esposizione

alle radiazioni ionizzanti, le parti si danno reciprocamente atto che le esigenze

didattico-formative della Scuola di specializzazione in non comportano

l'accesso dei medici tirocinanti in zone sorvegliate o controllate ai sensi del D. Lgs.

101/2020.

	Art. 13 – Tutele e diritti dello specializzando	
	L'Azienda/Ente assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività	
	pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di	
	effettiva presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri e mette	
	altresì a disposizione le uniformi di servizio.	
	ART. 14 - Trattamento dei dati personali	
	Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati	
	personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al	
	fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla	
	stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione,	
	nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di	
	comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in	
	virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di	
	seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato	
	con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili	
	on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi:	
	https://privacy.unipv.it/ e ...	
	Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle	
	disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati	
	personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a	
	verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi	
	degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da	
	evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti	
	non autorizzati.	
	Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione	

della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di formazione specialistica (dati dei medici specializzandi), svolto da ciascuna Parte con propri e definiti mezzi, atteso che l'Azienda/Ente si occupa in via esclusiva delle attività didattiche e pratiche di tirocinio attraverso risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative e l'Università si occupa in via esclusiva della carriera universitaria del tirocinante, le Parti, quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per le rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR.

Pertanto, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati

	personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-	
	applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività	
	e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati.	
	L'ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, così come stabilito	
	dall'art. 29 del GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente lo	
	specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi	
	dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e	
	integrazioni.	
	Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora	
	necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri	
	obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso	
	di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità	
	Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.	
	Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si	
	ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia	
	di protezione dei dati personali.	
	Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia	
	alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	ART. 15 – Durata	
	La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha	
	durata di mesi	
	dal	
	al	
	ART. 16 – Recesso	
	Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con	

congruo preavviso da inoltrare mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

ART. 17- Codice Etico

L'Università di Pavia:

- ha adottato il proprio Codice Etico, in applicazione dell'art. 4 della L.

240/2010, disponibile al link

https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766_codice-

[disciplinare-e-codice-di-condotta.html](#) , quale patrimonio condiviso di valori e di

regole deontologiche di condotta applicabili ai componenti della comunità

accademica;

- è assoggettata alle disposizioni normative vigenti in materia di

anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L.

190/2012, D. Lgs. 33/2013 e smi) e al piano triennale anticorruzione 2021/2023

adottato dall'Università stessa e disponibile al

link https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto15606_preven

[zione-della-corruzione-e-della-trasparenza_769.html](#):

- è assoggettata al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

ART. 18 - Imposte

OPERARE UNA SCELTA TRA LE DUE OPZIONI

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed

a spese dell'Ente, salvo che lo stesso goda dall'esenzione prevista dalla normativa

vigente.

	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi	
	degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.	
	OPPURE	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5	
	comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre	
	soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra	
	Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o	
	ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i.	
	e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice	
	dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche	
	amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli	
	Studi di Pavia ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione	
	Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale	
	di Pavia, n. 1 del 22.11.2001.	
	Art. 19 – Norma finale	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si	
	applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.	
	Art. 20 Foro competente	
	Per ogni controversia che dovesse derivare dall' esecuzione della presente	
	convenzione sarà competente il foro di Pavia.	
	Pavia, data dell'ultima sottoscrizione digitale	
	Per l'Università degli Studi di Pavia	
	Il Direttore della Scuola di Specializzazione in	

